

Regolamento prove di certificazione linguistica

**(testo deliberato dal Comitato di Programmazione e dal Consiglio Direttivo
aprile 2024 – in vigore da 1.10.2024)**

ART. 1 Finalità

La finalità delle prove di certificazione linguistica del CLA è la valutazione delle abilità linguistiche del candidato in una determinata lingua, secondo le specifiche dettate dal CEFR (Common European Framework of Reference) nei diversi ambiti: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), uso della lingua, produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale).

ART. 2 – Destinatari.

Possono accedere alle prove di certificazione linguistica del CLA:

- gli/le studenti/studentesse iscritti ad un corso di studi presso l'Università di Verona;
- gli/le studenti/studentesse incoming partecipanti ai programmi e progetti di cooperazione internazionale, quali ad esempio ERASMUS;
- i/le borsisti/e, dottorandi/e, specializzandi/e, contrattisti/e e gli/le iscritti/e ai corsi di perfezionamento e Master;
- il personale docente, ricercatore e il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Verona;
- gli/le studenti/studentesse iscritti/e presso altri enti di formazione, previa sottoscrizione di appositi accordi e/o convenzioni (utenti convenzionati);
- utenti esterni, previo pagamento delle quote previste dal tariffario del CLA.

ART. 3 – Lingue e Livelli.

Il CLA somministra prove di certificazione linguistica per le lingue attive presso il centro nei livelli previsti dal CEFR.

ART. 4 – Struttura delle prove di certificazione.

Le prove di certificazione linguistica del CLA prevedono la verifica di una parte o di tutte le abilità linguistiche definite dal CEFR, in particolare sono attive le seguenti versioni:

- A. Certificazione delle abilità ricettive e uso della lingua: tali certificazioni sono strutturate in un test unico (di norma, somministrato in via informatizzata) contenente tre prove:
 - a. Prova di verifica della comprensione scritta (CS)
 - b. Prova di verifica della comprensione orale (CO)
 - c. Prova di verifica dell'uso della lingua (UL)
- B. Certificazione completa: tali certificazioni includono il test unico previsto per le certificazioni al punto A) e aggiungono una prova scritta (SC) ed una prova orale (OR). Il superamento del test unico è propedeutico alla partecipazione alla prova scritta e alla prova orale (colloquio).
- C. Certificazione specifica: tali certificazioni includono un sottoinsieme di abilità linguistiche e vengono definite con delibera del Comitato di programmazione del CLA e del Direttivo, anche su richiesta dei corsi di studio dell'ateneo.

ART. 5 – Iscrizione ai turni delle prove di certificazione.

Per poter essere ammessi alle prove di certificazione linguistica (di tipo: test unico, prova scritta e prova orale) è obbligatorio iscriversi ai turni predisposti dagli uffici preposti del centro, utilizzando gli strumenti informatici forniti dal centro e rispettando le scadenze delle sessioni di certificazione fissate dal calendario accademico annuale del centro.

Per motivi organizzativi, di controllo e di gestione delle prove, non si accettano candidati che non si siano preventivamente iscritti. In ogni sessione di certificazione è consentita per ogni lingua l'iscrizione alle prove di un solo livello.

ART. 6 – Modalità di accesso ai turni.

Per sostenere la prova i candidati devono presentarsi nell'ora, nel giorno e nella sede definiti nel turno al quale si sono iscritti.

Per essere ammessi all'esecuzione della prova è necessario presentarsi muniti di un documento d'identità. Gli utenti diversi dagli studenti dell'Ateneo dovranno esibire in aggiunta un documento che attesti la loro posizione all'interno dell'Ateneo e/o eventuali attestazioni di pagamento.

ART. 7 – Modalità di svolgimento delle prove di certificazione

Durante lo svolgimento delle prove è obbligatorio seguire le istruzioni dello staff CLA e non è consentito:

- prendere appunti,
- utilizzare materiale non espressamente autorizzato dallo staff CLA (appunti, manuali, dizionari),
- copiare/suggerire,
- utilizzare il telefono cellulare o strumenti simili.

È vietato il plagio e la copiatura integrale e/o parziale di testi estratti da Internet o da altre fonti. Nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate, verrà informato il Direttore, che prenderà gli opportuni provvedimenti. Il Direttore avvierà una apposita procedura anche nei casi in cui il comportamento di un qualunque studente sia finalizzato ad avvantaggiare in modo scorretto un candidato o causi svantaggi ad altri.

ART. 8 – Esito delle prove di certificazione

Test unico

Per il test unico contenente le prove CS, CO e UL, il test si intende superato se ciascuna prova viene superata. Se un candidato supera solo una (o due) delle tre prove di cui è composto il test, conserva il risultato ottenuto nelle prove superate per un numero di tentativi fissato nell'allegato A (Tab. 2, colonna 1). Nel test successivo dovrà superare solo la/le prova/e risultata/e insufficiente/i. Il superamento di tutte le prove CS, CO e UL consente l'iscrizione ai turni della prova scritta e della prova orale (colloquio).

Prova scritta

La prova scritta contiene una verifica dell'abilità di produzione scritta e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio maggiore o uguale al punteggio minimo.

Prova orale (colloquio)

La prova orale riguarda l'abilità di produzione orale e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio maggiore o uguale al punteggio minimo.

Il superamento delle prove relative a tutte le abilità di una competenza linguistica consente di ottenere la certificazione linguistica corrispondente.

Lo studente può ripetere le prove relative alle abilità previste per l'ottenimento di una competenza linguistica, fatta salva la propedeuticità delle prove stesse. Il superamento della prova scritta, o della prova orale, congela i risultati del test unico. Il risultato ottenuto ripetendo una prova annulla il risultato precedente.

Nella tabella 1 dell'allegato A sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove approvati dai dipartimenti e scuole dell'ateneo. Tale tabella può essere rivista da parte di un dipartimento o scuola solo all'inizio di ogni anno accademico. I punteggi minimi per il superamento delle prove riportati nell'allegato A per ogni dipartimento (o scuola) si applicano solo agli studenti dei corsi di studio di cui quel dipartimento (o scuola) è referente.

ART. 9 – Conseguimento della certificazione.

Nel caso in cui il conseguimento della certificazione richieda il superamento di più prove, tali prove dovranno essere ultimate entro un anno solare a partire dalla data in cui si è sostenuta la prima prova. Per consentire anche a coloro che superano la prima prova nelle sessioni di marzo o novembre (dove non sono previste prove scritte e orali) di avere un numero di sessioni per completare la certificazione uguale a coloro che superano la prima prova in altre sessioni, la soglia è fissata a 460 giorni (come riportato in tabella 2 dell'allegato A).

La verbalizzazione e il passaggio in carriera di una certificazione ottenuta è automatico per i corsi di studio che hanno attivato l'automatismo e hanno definito la corrispondenza con le attività didattiche (AD) del sistema di gestione delle carriere degli studenti (ESSE3). L'emissione dei certificati per le competenze linguistiche completate avviene in modo automatico attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dal centro.

ART. 10 – Turni di test unico riservati ai laureandi.

Agli studenti laureandi che ne facciano richiesta verrà riservato un turno di recupero del test unico (solitamente somministrato in modalità informatizzata), di norma fissato al termine della sessione ordinaria prevista nel calendario accademico annuale. Ai tali turni saranno ammessi unicamente coloro che abbiano presentato domanda di laurea.

ART. 11 – Durata delle certificazioni.

Le competenze linguistiche ottenute presso il centro per gli studenti dell'università di Verona vengono registrate in carriera automaticamente. Non viene quindi fissata una durata, viene invece registrata la data di conseguimento della competenza linguistica.

Ai fini del riconoscimento di certificati ottenuti presso enti esterni, la durata delle certificazioni di competenza linguistica è la seguente:

- A1: 2 ANNI
- A2: 2 ANNI
- B1: 2 ANNI
- B2: 3 ANNI
- C1: 3 ANNI
- C2: 3 ANNI

ART. 12 – Visione della prova informatizzata e dell'elaborato scritto.

La prova informatizzata può essere visionata previa richiesta da inoltrare all'Ufficio Certificazioni e Test linguistici del CLA attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dal centro. L'Ufficio provvederà ad organizzare la visione richiesta con il supporto dei CEL/Lettori; verrà data precedenza ai candidati che abbiano ottenuto una valutazione negativa nel test unico. Lo studente/utente che ne faccia richiesta potrà prendere visione del proprio elaborato cartaceo alla presenza di un CEL/Lettore durante l'orario di ricevimento.

ART. 13 – Riconoscimento delle certificazioni linguistiche esterne.

Il CLA riconosce le certificazioni esterne riportate nella tabella di equipollenza pubblicata sul sito del CLA a cura dell'Ufficio Certificazione e Test linguistici.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei certificati di competenza linguistica ottenuti presso un ente certificatore esterno, lo studente deve presentare all'Ufficio Certificazione e Test linguistici, attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dal centro, la seguente documentazione:

- domanda per l'equipollenza della certificazione debitamente compilata;
- certificato che si intende far riconoscere. È richiesto il documento originale.

L'esito della domanda di equipollenza verrà reso noto allo studente entro 15 giorni dalla domanda di equipollenza; il certificato di competenza linguistica, che si ottiene per equipollenza, verrà rilasciato automaticamente attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del centro.

ART. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle altre disposizioni dell'Ateneo.

ALLEGATO A

Tabella 1: punteggi minimi di riferimento (in centesimi) per il superamento delle prove CS, CO e UOL del test unico per tutti i livelli e delle prove di produzione scritta e orale.

	Lingua	CS	CO	UOL	SCRITTO	ORALE
<i>SOLUZIONE A</i>	Francese	60	60	60	60	60
	Inglese	60	60	60	60	60
	Russo	60	60	60	60	60
	Spagnolo	60	60	60	60	60
	Tedesco	60	60	60	60	60
	Cinese	60	60	60	60	60
<i>SOLUZIONE B</i>	Francese	50	50	50	60	60
	Inglese	50	50	50	60	60
	Russo	50	50	50	60	60
	Spagnolo	50	50	50	60	60
	Tedesco	50	50	50	60	60
	Cinese	50	50	50	60	60

L'adozione della soluzione A o B viene definita autonomamente dai dipartimenti dell'ateneo e dalla facoltà (o scuola) di Medicina. Hanno optato per la soluzione A: il dipartimento di Lingue e Letterature straniere, il dipartimento di Management e il dipartimento di Ingegneria per la Medicina di innovazione. Hanno optato per la soluzione B: il dipartimento di Informatica, il dipartimento di Culture e Civiltà, il dipartimento di Scienze Economiche, il dipartimento di Biotecnologie, il dipartimento di Scienze Giuridiche, il dipartimento di Scienze Umane e la Facoltà (o Scuola) di Medicina. Per la lingua italiano viene adottata la soluzione B.

Tabella 2: impostazioni relative alle prove CS, CO e UOL del test unico per tutti i livelli.

Lingua	#tentativi	Periodo INS	Periodo VAL
<i>Cinese</i>	3	30	460*
<i>Francese</i>	3	30	460*
<i>Inglese</i>	3	30	460*
<i>Italiano</i>	3	30	460*
<i>Russo</i>	3	30	460*
<i>Spagnolo</i>	3	30	460*
<i>Tedesco</i>	3	30	460*

*: Il valore riportato consente di coprire tutte le sessioni di un anno accademico.

Legenda:

- **#tentativi**: numero di tentativi consentiti per superare una prova (CS, CO, UOL) mantenendo valide le prove superate in tentativi precedenti. Dopo il numero di tentativi indicato lo studente deve ripetere il test unico da capo.
- **Periodo INS**: periodo di sospensione in giorni in caso di prova insufficiente; lo studente non potrà iscriversi a turni del test unico per il numero di giorni indicato.

- **Periodo VAL:** periodo di validità della prova superata (CS, CO, UOL) in giorni; in caso trascorrono i giorni indicati, il risultato della prova non sarà più valido per il conseguimento della competenza corrispondente e dovrà essere ripetuto.